

DELIBERA N. 6/2023

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX / WIND XXX

(GU14/520728/2022)

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del 28/02/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)*”;

VISTO il nuovo Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritto il 20 dicembre 2022 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta nell'anno 2023;

VISTA l'istanza di XXX del 29/04/2022 acquisita con protocollo n. 014XXX6 del 29/04/2022;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 28/02/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito dell'udienza di conciliazione tenutasi in data 03/02/2022, l'istante ha presentato nei confronti della società Wind XXX, di seguito Wind, istanza di definizione in data 29/04/2022, lamentando mancata attivazione del servizio e disservizi sulla linea.

In particolare, evidenzia quanto segue.

Contattava il 159 a gennaio/febbraio 2020 per poter aggiungere alla linea fissa 051XXXX74 anche la fibra, ma tale richiesta non aveva seguito.

Non veniva mai contattato, ma la predetta utenza per la quale voleva chiedere l'attivazione della fibra presentava problemi di ricezione delle chiamate in entrata, probabilmente anche in uscita, pur continuando a ricevere fatture relative a tale utenza.

Prima di avvedersi del disservizio, si rivolgeva ad un negozio Wind, che proponeva (senza far menzione del disservizio in corso) l'attivazione di un contratto con un nuovo numero in quanto non si poteva attivare la fibra sulla menzionata utenza.

Da qui cominciavano i problemi per cui richiedeva il recesso dal contratto col nuovo numero, sia a mezzo PEC che tramite raccomandata AR.

Queste le motivazioni indicate a Wind:

“A) Mi è stato attivato un contratto difforme da quanto richiesto, come da vostro dépliant allegato (super fibra top wi-fi anziché super fibra solamente) B) Nonostante richiesto, il contratto non mi fu mai consegnato dicendo che avrebbe dovuto pervenirmi via e-mail, peraltro mai pervenuto C) Il tecnico inviato non è riuscito ad attivare la nuova linea telefonica bloccando la funzionalità anche della vecchia per cui sono senza la fruibilità delle comunicazioni D) Non mi fu detto, in caso di recesso: 1) Che avrei dovuto pagare € 65 per la disdetta del vecchio numero; 2) Che portare la fibra ottica dalla borchia in entrata in altro luogo dell'appartamento vicino ad una presa di energia elettrica avrebbe comportato ulteriori € 65; 3) Che per il pagamento del modem wi-fi si sarebbe comunque potuto procedere con le previste rateizzazioni anziché in una unica soluzione”.

Nel frattempo, un'operatrice del 159, il giorno 15/9 c.a., gli attivava un nuovo contratto fibra 1000 sul vecchio numero - sempre senza evidenziare il disservizio relativo alle chiamate in entrata - e in contemporanea chiedeva la chiusura del nuovo numero, come suggerito dall'operatrice.

Venivano poi i tecnici, dopo un paio di giorni, non potendo tuttavia staccare la vecchia fibra e attivare la nuova fibra.

A seguito di sue richieste quotidiane di procedere, gli veniva assicurato che sarebbe stato ricontattato; solo un paio di giorni fa un operatore gli ha saputo finalmente dire che la linea 051XXX474 era stata eliminata - stavolta oltre che in entrata anche in uscita - a sua insaputa e senza autorizzazione.

Ciò premesso, richiede:

a) Lo storno delle fatture insolute relativamente a servizi telefonici, spese, commissioni e quant'altro dal 31/8/2020 per le 2 linee telefoniche (nè penali o modem per il numero nuovo, disattivato), anche considerato che, per quanto riguarda il numero 051XXX474, il contratto relativo alla fibra è stato attivato solo a febbraio 2022 e la linea voce non è mai stata attiva;

b) I relativi indennizzi.

Quantifica i rimborsi o indennizzi richiesti in euro 1.500.

2. La posizione dell'operatore

Con memoria del 13/06/2022, Wind chiede il rigetto delle domande avversarie perché del tutto infondate in fatto ed in diritto e non provate.

In via preliminare, richiama l'attenzione del Giudicante sulle richieste avanzate da controparte con la presente procedura, considerando quanto disposto nelle Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni

elettroniche approvate con delibera n. 276/13/CONS con riferimento alla sinteticità degli atti.

L'art.16 del Regolamento 353/19/CONS al comma 3 statuisce, infatti, che l'istanza, le memorie, le repliche e tutte le dichiarazioni fatte dalle parti devono essere redatte in maniera chiara e sintetica.

Altresì, richiede all'Autorità giudicante di verificare la congruenza tra le richieste di cui al procedimento di conciliazione con quelle di cui al presente procedimento di definizione, poiché si rilevano difformità.

Evidenzia poi che:

- l'istante era titolare di un contratto in ULL per l'utenza 051XXXX74;
- in data 27 agosto 2020 richiedeva l'attivazione di una nuova linea con numerazione 051XXXX528 in accesso FTTH e piano tariffario Super Fibra (allegata proposta di contratto);
- l'ordine di attivazione veniva inserito con esito positivo, inviando comunicazione all'utente comprensiva delle caratteristiche del contratto (allegata schermata);
- l'utenza veniva attivata in data 31 agosto 2020 (allegata schermata);
- in data 03 settembre 2020, l'utente tramite rivenditore segnalava lentezza della navigazione. L'assistenza tecnica della convenuta effettuava on line il reset del modem da remoto con esito positivo (allegata schermata);
- in data 04 settembre 2020, l'istante chiedeva la disattivazione della linea 051XXXX74 (allegato modulo);
- in data 15 settembre 2020, l'istante revocava la disdetta della numerazione 051XXXX74, accettando un'offerta di caring, che prevedeva l'attivazione dell'offerta Super Fibra in promozione a euro 17,99/mese con modem gratuito (allegata schermata);
- veniva inoltrato ordine di migrazione a Fibra num. 1-507XXXXXX136 per la numerazione 051XXXX74, ma veniva annullato in data 29 settembre 2020, per rifiuto dell'utente all'attivazione del servizio (allegata schermata);
- in data 18 settembre 2020, perveniva disdetta per la numerazione 051XXXX528, che veniva cessata in data 24 settembre 2020 (allegata schermata);
- il contestuale reclamo non veniva accolto, dandone comunicazione all'utente (allegata schermata);

- in data 16 ottobre 2020, perveniva istanza di provvedimento temporaneo GU5/34XXX6/2020, con cui l'istante segnalava malfunzionamento dell'utenza 051XXXX74. Effettuate le dovute verifiche la segnalazione veniva chiusa in data 22 ottobre 2020 con esito positivo, per cui il procedimento GU5 veniva archiviato (allegata schermata);

- in data 25 gennaio 2022, veniva presentata istanza di provvedimento temporaneo GU5/49XXX1/2022, con cui l'utente segnalava linea muta. Effettuate le relative verifiche tecniche, il disservizio veniva verificato e risolto in data 26 gennaio 2022, come documentato nelle more della gestione (allegata schermata);

- veniva altresì concordato il passaggio in Fibra della numerazione 051XXXX474, che veniva completato in data 10 febbraio 2022 (allegata schermata).

Ciò premesso, evidenzia che l'istante segnala alla convenuta mancata attivazione del servizio e disservizi sulla linea, per i quali chiede storno dell'insoluto e indennizzi.

Ferme restando le eccezioni in rito, la ricostruzione in atti consente una chiara analisi della situazione dell'utente.

In merito al passaggio in Fibra della numerazione 051XXX474, che sarebbe stato richiesto tra gennaio e febbraio 2020, non è presente alcuna documentazione o alcun contatto al servizio clienti della convenuta attestante tale richiesta.

La successiva richiesta di passaggio in Fibra della linea 051XXX474, avvenuta a settembre 2020 contestualmente alla revoca della disdetta, non è andata a buon fine perché annullata su richiesta OLO in seguito a rifiuto del cliente, come da schermate allegate.

Questo però non ha inciso sulla funzionalità in ULL della linea 051XXX474, che era rimasta operativa: nessuna segnalazione di malfunzionamento è stata inoltrata dall'istante per segnalare un eventuale disservizio.

Alla fine di agosto l'istante aveva attivato una nuova utenza con numerazione 051XXXX528 con piano tariffario Super Fibra, così come sottoscritto in proposta di contratto (allegata copia fattura del 22/10/2020).

Sono presenti in allegato la copia contrattuale e le schermate attestanti la regolare attivazione della linea.

Non risultano infatti segnalazioni di mancata attivazione della linea 051XXXX528 ed anzi si rileva un contatto al servizio clienti per lentezza della navigazione, che conferma l'operatività dell'utenza.

L'attivazione della linea 051XXXX528 non ha inciso sulla funzionalità dell'utenza 051XXX474, trattandosi di due contratti distinti, e nessuna segnalazione di malfunzionamento risulta documentata.

In merito agli importi fatturati per la linea 051XXXX528, le Condizioni generali di contratto e le comunicazioni inviate all'istante specificano i costi in caso di recesso della linea (art. 15.5), in caso di spostamento della borchia e la possibilità di rateizzare le rate del modem (art. 6.4.2) (allegate Condizioni + schermata).

Conferma di conseguenza gli addebiti fatturati in seguito alla disattivazione dell'utenza 051XXXX528, poiché conformi alle Condizioni generali applicabili al contratto dell'istante, compresi i costi per attività di cessazione del servizio e le rate a scadere del modem.

Nel ribadire la conformità delle fatture emesse, precisa comunque che, a fronte di una presunta fatturazione indebita, in capo all'istante sussisterebbe unicamente la possibilità di richiedere lo storno degli importi fatturati ma non dovuti e non un indennizzo, poiché la tariffa applicata è quella sottoscritta dall'utente.

Nel caso de quo gli addebiti fatturati sono del resto conformi al contratto sottoscritto, per cui contesta la richiesta di storno delle fatture.

L'istante sostiene inoltre di aver patito un disservizio in ricezione sulla numerazione 051XXX474, di cui si era accorta dopo qualche mese e di cui non era stato informato dal rivenditore Wind XXX e dal Servizio Clienti nel corso delle varie attivazioni.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, laddove vi fosse stato un disservizio in ricezione e/o in uscita questo non poteva essere rilevato dall'operatore, ma doveva essere necessariamente segnalato dall'utente, al fine di consentire l'intervento dell'assistenza tecnica della convenuta e l'effettuazione di prove incrociate sulla linea 051XXX474.

L'utente stesso invece afferma di non essersi reso conto se non dopo qualche mese del presunto disservizio ed insinua che questo potesse essersi verificato anche in uscita, sebbene questa verifica fosse facilmente rilevabile laddove vi fosse stato da parte dell'utente un utilizzo abituale del servizio.

Evidenza che alcuna prova è stata fornita dall'attuale ricorrente di alcuno dei disservizi lamentati.

Laddove il lamentato malfunzionamento fosse stato relativo alla lentezza del collegamento dati, l'istante non ha documentato quanto contestato, non avendo allegato in atti la certificazione Ne.Me.Sys. a sostegno delle sue richieste.

Precisa che, se anche l'istante avesse esibito la relativa documentazione, avrebbe avuto solo la possibilità di recedere dal contratto senza oneri e non anche la corresponsione di eventuali indennizzi.

Richiama poi la delibera 276/13/CONS e il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c..

Precisa che le segnalazioni effettuate nel corso delle istanze GU5 sono state gestite nelle tempistiche previste confermando la risoluzione del guasto e il ripristino del servizio e che nessuna ulteriore segnalazione antecedente o tra i due procedimenti GU5/34XXX6/2020 e GU5/49XXX1/2022 risulta inoltrata alla scrivente convenuta, per cui la stessa dissente dall'asserzione dell'istante secondo cui la linea non era attiva e/o funzionante, poiché regolarmente attivata e fatturata e i cui presunti disservizi non sono stati segnalati dall'istante (allegata schermata).

Per i suesposti motivi, contesta la richiesta di storno dell'insoluto poiché relativo ad importi di cui la convenuta ha documentato la debenza a carico dell'utente a fronte di un servizio attivato.

Rileva infine che l'istante presenta una situazione amministrativa irregolare con un insoluto ad oggi di euro 935,16 (allegata schermata).

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte possono essere accolte parzialmente, come di seguito precisato.

Deve, innanzitutto, rilevarsi come il disservizio relativo a problemi di ricezione delle chiamate interessanti la linea 051XXX474, asseritamente subito, non possa essere trattato in questa sede, non essendo stato evidenziato anche in sede di prodromico tentativo obbligatorio di conciliazione e, dunque, qualificandosi come "ius novorum", in violazione del principio di obbligatorietà della fase conciliativa per le nuove questioni, ampiamente chiarito dall'Autorità in molteplici delibere (tra le tante, la n. 276/13/CONS: "l'oggetto della richiesta di definizione deve essere lo stesso già sottoposto al tentativo di conciliazione, il che non deve significare che le istanze presentate in sede conciliativa e in sede di definizione debbano essere identiche, ma che la questione in discussione sia la medesima, poiché altrimenti, se si ammettesse l'ampliamento dell'esame a questioni ulteriori, si consentirebbe, in pratica, di aggirare il principio di obbligatorietà della fase conciliativa per le nuove questioni").

Ciò premesso, la richiesta sub a) è parzialmente accoglibile.

Rispetto alle doglianze dell'istante, Wind evidenzia:

- che in data 27 agosto 2020 l'istante richiedeva l'attivazione di una nuova linea con numerazione 051XXXX528 (di cui allega proposta di contratto sottoscritta), ricevendo comunicazione comprensiva delle caratteristiche del contratto (circostanza di cui allega schermata);

- che l'utenza veniva attivata in data 31 agosto 2020 (circostanza di cui allega schermata);

- che l'attivazione di tale linea non incidere sulla funzionalità dell'utenza 051XXX474, trattandosi di due contratti distinti, tanto che nessuna segnalazione di malfunzionamento risulta documentata;

- che in data 15 settembre 2020 l'istante accettava un'offerta di caring sulla numerazione 051XXXX74, che prevedeva l'attivazione dell'offerta Super Fibra in promozione con modem gratuito (circostanza di cui allega schermata);

- che in data 18 settembre 2020 perveniva disdetta per la numerazione 051XXXX528, che veniva cessata in data 24 settembre 2020 (circostanza di cui allega schermata);

- che in merito agli importi fatturati per la linea 051XXXX528, le Condizioni generali di contratto e le comunicazioni inviate all'istante specificano i costi in caso di recesso della linea, in caso di spostamento della borchia e la possibilità di rateizzare le rate del modem (allegate Condizioni + schermata);

- che, dunque, gli addebiti fatturati in seguito alla disattivazione dell'utenza 051XXXX528 risultano conformi alle Condizioni generali applicabili al contratto dell'istante, compresi i costi per attività di cessazione del servizio e le rate a scadere del modem;

- che veniva inoltrato ordine di migrazione a Fibra per la numerazione 051XXXX74, il quale veniva annullato in data 29 settembre 2020 per rifiuto dell'utente all'attivazione del servizio (circostanza di cui allega schermata), senza tuttavia che tale circostanza abbia inciso sulla funzionalità in ULL della linea 051XXX474, che rimaneva operativa, tanto che nessuna segnalazione di malfunzionamento veniva inoltrata dall'istante;

- che veniva concordato il passaggio in Fibra della numerazione 051XXXX474, completato in data 10 febbraio 2022 (circostanza di cui allega schermata).

- che alcuna prova è stata fornita dall'attuale ricorrente di alcuno dei disservizi lamentati;

- che, infine, le segnalazioni effettuate nel corso delle istanze GU5 sono state gestite nelle tempistiche previste confermando la risoluzione del guasto e il ripristino del servizio

e che nessuna ulteriore segnalazione antecedente o tra i due procedimenti GU5/34XXX6/2020 e GU5/49XXX1/2022 risulta inoltrata alla scrivente convenuta, che quindi dissente dall'asserzione dell'istante secondo cui la linea non era attiva e/o funzionante.

Dal canto suo, l'istante chiede lo storno delle fatture insolute dal 31/8/2020 per le 2 linee telefoniche, senza, peraltro, avere allegato alcuna documentazione a supporto di tale richiesta, ad eccezione di copia della comunicazione di recesso in data 12 settembre 2020 dalla linea 051XXXX528, inoltrata a Wind via pec e a mezzo raccomandata AR.

In particolare, non risulta prodotta agli atti copia di alcun reclamo inoltrato a Wind per contestare i riferiti disservizi.

L'istante non ha pertanto assolto all'onere probatorio su di lui incombente ex art. 2697 c.c., ai sensi del quale "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

Si richiama, in merito, l'orientamento costante di Agcom e di questo Corecom in materia di onere della prova, secondo cui "l'istante è tenuto ad adempiere quanto meno l'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i fatti e i motivi alla base delle richieste, allegando la relativa documentazione", da cui discende che "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente" (ex multis, delibere Agcom n. 70/12/CIR, n. 91/15/CIR e n. 68/16/CIR, e delibera Corecom E-R n. 22/22).

Del resto, rispetto alla succitata ricostruzione dei fatti fornita da Wind (supportata dalla documentazione richiamata), l'istante nemmeno risulta avere replicato alcunchè, dovendo dunque essa ritenersi confermata in base al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c, da considerarsi come disposizione espressiva di un principio ordinamentale che consente, appunto, di fondare la decisione sui fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.

Stante quanto riportato, alla luce della documentazione agli atti, gli unici periodi di accertato disservizio, interessanti, entrambi, l'utenza 051XXXX474, risultano dunque essere quelli riferiti ai due GU5 depositati (alcun reclamo, si ribadisce, risulta essere mai stato inoltrato dall'istante).

L'istante, rispetto alla suddetta utenza, ha pertanto diritto allo storno di quanto fatturato da Wind:

- dal 16/10/2020 al 26/10/2020, date, rispettivamente, di deposito e di archiviazione del primo GU5;

- dal 25/01/2022 al 02/02/2022, date, rispettivamente, di deposito e di archiviazione del secondo GU5.

La richiesta sub b) è parzialmente accoglibile.

Secondo un consolidato orientamento, se nell'istanza è formulata una richiesta di risarcimento danni, come tale non accoglibile, non avendo questo Corecom poteri di cognizione in tal senso, in applicazione di un criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione (*favor utentis*), tale richiesta può essere interpretata come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto all'indennizzo, a prescindere dal nomen juris indicato dalla parte.

Alla luce di tale precisazione, la richiesta di liquidazione dei relativi indennizzi, avanzata in questa sede (GU14), può pertanto ritenersi coincidente con quella di risarcimento per i danni causati, avanzata in sede di UG.

Ciò premesso, la stessa non potrebbe, tuttavia, essere accolta, stante il disposto di cui all'art. 14, comma 4, dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS, ai sensi del quale "Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte".

In effetti, come detto, a fascicolo non risulta alcun reclamo/segnalazione inoltrata dall'istante a Wind per segnalare eventuali disservizi verificatisi in costanza di rapporto contrattuale.

Né, tantomeno, l'istante ha prodotto alcuna documentazione a supporto di quanto lamentato (certificato Ne.Me.Sys., attestante la qualità della connessione ad Internet da postazione fissa, o altro).

Peraltro, come già specificato al punto precedente, agli atti risultano due GU5 depositati, rispettivamente, in data 16 ottobre 2020 e 25 gennaio 2022, entrambi relativi ad accertati disservizi interessanti la linea 051XXXX74, in riferimento ai quali, dunque, l'istante risulta avere diritto al relativo indennizzo, da liquidarsi ex art. 6, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS.

Pertanto, in considerazione dei due periodi indennizzabili (dal 16/10/2020 al 26/10/2020 il primo; dal 25/01/2022 al 02/02/2022 il secondo), all'istante dovrà essere corrisposto un importo complessivo pari ad euro 240 (euro 6 pro die x 20 gg complessivi di disservizio x 2 (voce + dati)).

Per questi motivi il Corecom all'unanimità

DELIBERA

1. Accoglie parzialmente l'istanza di XXX nei confronti di Wind XXX per le motivazioni di cui in premessa.

2. Wind XXX è tenuta a stornare quanto fatturato dal 16/10/2020 al 26/10/2020 e dal 25/01/2022 al 02/02/2022, in riferimento all'utenza 051XXXX74.

3. Wind XXX, inoltre, è tenuta a pagare in favore dell'istante il seguente importo, maggiorandolo degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

I. euro 240,00 (duecentoquaranta/00) a norma dell'art. 6, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS.

4. Wind XXX è tenuta, infine, ad ottemperare alla presente delibera, dandone, contestualmente, comunicazione a questo Ufficio, entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 20, comma 4, dell'allegato B alla delibera n. 358/22/CONS.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 28/02/2023

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Stefano Cuppi